

Codice A18070

D.D. 27 febbraio 2015, n. 470

**Concessione Breve 05/2015 - Autorizzazione ai Sigg.ri Furno Renato, Scarlatta Franco, Scarlatta Davide e Zamuner Ezio per accesso in alveo del Torrente Chiebbia in Comune di Biella per un intervento di manutenzione dei tratti del corso d'acqua prospiciente alle proprietà.**

Vista la richiesta in data 12/02/2015 – Prot. Int n. 7895 del 13/02/2015 dei Sigg.ri Furno Renato, Scarlatta Franco Scarlatta Davide e Zamuner Ezio in qualità di proprietari confinanti e prospicienti al Torrente Chiebbia in Comune di Biella, intesa ad ottenere debita autorizzazione per accedere all'alveo del corso d'acqua per effettuare un intervento di manutenzione;

Preso atto che l'intervento consisterà nel taglio della vegetazione infestante presente in alveo, nella semplice movimentazione del materiale accumulatosi accumulatosi mediante mezzo meccanico che verrà stazionato nella parte asciutta, senza intaccare la portata di magra;

Richiamati i disposti di cui al R.D. 523/1904.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;
- vista la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/U/AGR del 17/09/2012;
- vista la L. 241/90 e s.m.i.;
- vista la L.R. 14/2014 e s.m.i.;
- vista la L.R. n.37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;

#### *determina*

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, i Sigg.ri Furno Renato, Scarlatta Franco Scarlatta Davide e Zamuner Ezio ad immettersi nell'alveo del torrente Chiebbia nei tratti meglio evidenziati nella planimetria allegata all'istanza per effettuare un intervento di manutenzione idraulica di iniziativa privata alle seguenti condizioni:

1) la presente autorizzazione si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica nei limiti e nei diritti che competono a questo Ufficio, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri

Enti od Amministrazioni

- 2) Il materiale ligneo raccolto e tagliato dovrà essere solo ed esclusivamente quello presente in area demaniale, nel caso venissero rimosse ceppaie affossate in alveo, si dovrà provvedere immediatamente al riempimento del buco formatosi con il materiale ghiaioso presente in loco;
- 3) Il materiale lapideo movimentato non potrà essere asportato dall'alveo ma utilizzato esclusivamente per imbottimento delle sponde e colmataura delle depressioni in alveo;
- 4) nel caso si volesse tagliare piante vive presenti in alveo e/o sulle sponde si dovrà inoltrare all'ufficio scrivente specifica istanza di taglio con indicata l'esatta ubicazione delle stesse;
- 5) Il presente provvedimento non autorizza l'immissione in alveo con mezzi meccanici;
- 6) durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato e alla fine delle operazioni l'alveo dovrà presentarsi privo dei residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
- 7) la raccolta nel tratto autorizzato potrà avvenire a pena di decadenza entro un anno dal presente provvedimento;
- 8) la raccolta non potrà essere effettuata in caso di condizioni climatiche avverse;
- 9) per quanto concerne le vigenti disposizioni in materia di sicurezza si specifica che il soggetto autorizzato dovrà intervenire nel pieno rispetto della normativa e che l'Amministrazione regionale concedente non ha alcuna responsabilità in proposito;
- 10) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dalla raccolta dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 11) il presente provvedimento non concede l'esclusività del materiale legnoso presente in alveo al soggetto autorizzato, pertanto altri soggetti debitamente autorizzati potrebbero intervenire in alveo per le medesime operazioni di raccolta;
- 12) copia della presente autorizzazione viene trasmessa al Corpo Forestale dello Stato che legge per conoscenza per quanto eventualmente di competenza;
- 13) l'autorizzazione in oggetto avrà la validità massima di un anno a decorrere dalla data della presente determinazione.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg al T.A.R. e 120 gg al Capo dello Stato.

Il Dirigente  
Salvatore Scifo